

LE NUOVE REGOLE SUGLI IMPIANTI TERMICI: IL DPR 74/2013 E IL RECEPIMENTO IN REGIONE FVG

Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Energia

Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Energia

PREMESSE

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, «Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia».

- •è stato pubblicato nella G.U. n.149 del 27/06/13
- •è entrato in vigore il 12/07/2013
- MA ad oggi non è ancora stato emanato il decreto con i nuovi modelli di libretto e di rapporti di efficienza energetica che il MISE avrebbe dovuto predisporre entro il 01/07/2013 (art. 7, c.6 del DPR)



Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Energia

PREMESSE

II D.P.R. 74/2013, interviene sia

- •sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05,
- •sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91,

rivedendo le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell'ACS

e ampliando l'applicazione di tali disposizioni alla <u>climatizzazione estiva, al</u> <u>teleriscaldamento ed alla cogenerazione</u>.

Art. 1 Ambito di intervento e finalita'

Il DPR si applica all'edilizia pubblica e privata e definisce:

- i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'ACS,
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, (Allegato C)

Art. 2 Definizioni

Ai fini del DPR si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del Dlgs 192/2005.



ATTENZIONE!

Alcune definizioni sono state introdotte e/o modificate dalla L. 90/2013 entrata in vigore dal 04/08/2013

Art. 2 Definizioni

«IMPIANTO TERMICO» definizione introdotta dall'art. 2, c.1 della L. 90/2013 impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di ACS, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici:

- •apparecchi quali **stufe, caminetti**, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è >= a 5 kW.
- i **sistemi** dedicati esclusivamente **alla produzione di ACS** al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente», commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993

- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria (non più «aritmetica»), misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (=E.8 secondo la classificazione del DPR 412/93);
 - b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.



Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente», commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993

 Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.



Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

Sostituisce l'art. 4 «Valori massimi della temperatura ambiente», commi 1,2,3 e 4 del DPR 412/1993

- Confermate sostanzialmente le DEROGHE ai limiti di temperatura previsti per:
- a) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura ed assimilabili (E.3, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico di degenti ed ospiti)
- b) Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili (E.6 (1))
- c) Edifici sede di rappresentanze diplomatiche o organizzazioni internazionali
- d) Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili (E.8) per esigenze tecnologiche o di produzione-

Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

• Confermati i diversi periodi di attivazione ed i tempi di funzionamento per gli impianti termici in base alla zona climatica di appartenenza:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

tra le ore 5 e le ore 23

Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

- Confermate le DEROGHE:
- a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

- Confermate le DEROGHE :
- a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;
- b) per edifici con particolari destinazioni d'uso

(non più previste per gli edifici a destinazione alberghiera!)

- Strutture ospedaliere/case di cura
- Sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali (non ubicate in stabili condominiali)
- Scuole materne/asili nido
- Piscine/saune
- Uffici/attività commerciali h24
- Sedi di attività industriali/artigianali



Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

Confermate le DEROGHE:

- a) in caso di eccezionali situazioni climatiche;
- b) per edifici con specifiche destinazioni d'uso
- c) Per particolari impianti termici

- Impianti di cogenerazione
- Riscaldamento con pannelli radianti
- Impianti termici dotati di sistemi di termoregolazione (e contabilizzazione nel caso di impianti «centralizzati») che consenta la regolazione su almeno 2 livelli di T
- Impianti condotti mediante «contratto di servizio energia»

|| DPR 74/2013

Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

sostituisce l'art. 9 «Limiti di esercizio degli impianti termici», del DPR 412/1993

- Obblighi per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali
- Il proprietario o l'amministratore espongono presso l'impianto una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità' e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
- c) il codice dell'impianto assegnato dal **Catasto territoriale degli impianti termici** istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

Art. 5 Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici sostituisce l'art. 10 del DPR 412/1993

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, (non più «con Delibera immediatamente esecutiva della Giunta») possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonchè stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che puo' DELEGARLE ad un terzo (Terzo Responsabile).

La delega NON può essere rilasciata:

- •nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori NON siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato;
- •in caso di impianti "non conformi" alle disposizioni di legge, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma;

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE O DEL TERZO RESPONSABILE

Il responsabile o il terzo **responsabile** rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare **in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente**.

L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

OBBLIGHI DEL TERZO RESPONSABILE

- comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli (in caso di regime condominiale i lavori devono essere autorizzati da apposita delibera condominiale, a pena di decadenza della delega)
- informa la Regione o la Provincia autonoma o l'organismo delegato delle delega ricevuta/ della eventuale revoca e/o decadenza della stessa entro termini stabiliti
- non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE

- Il ruolo di T.R. è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui al Dlgs 115/2008, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.
- Il T.R., **per impianti con P> 350 kW**, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 –impianti tecnologici- oppure OS 28 impianti termici e di condizionamento.

Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici

- per le **MANUTENZIONI PERIODICHE** (la c.d. "pulizia") il D.P.R. 74 rimanda alle istruzioni dell'impresa installatrice o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio, oppure alle norme UNI e CEI applicabili.
- - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza; b) con quale frequenza le suddette operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate

|| DPR 74/2013

Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti

II DPR 74:

- Modifica la PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW
- Introduce le PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA :
 - a) Per gli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con P > 12 kW
 - b) Per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con P > 10 kW
 - c) Per gli impianti cogenerativi



Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPO DI COMBUSTIBILE E ANZIANITA'	POTENZA NOMINALE	TIPO DI GENERATORE E UBICAZIONE	PERIODICITA' CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Gas < 8 anni	Pn < 35 kW	Tipo C (tenuta stagna)	ogni 4 anni
		Tipo B ESTERNO locali	ogni 4 anni
		Tipo B INTERNO locali	ogni 2 anni
Gas > 8 anni	Pn < 35 kW	Qualsiasi	ogni 2 anni
Liquido o solido	Pn < 35 kW	Qualsiasi	1 volta all'anno
Qualsiasi	35 ≤ Pn < 350 kW	Qualsiasi	1 volta all'anno
Qualsiasi	Pn ≥ 350 kW	Qualsiasi	2 volte all'anno

TIPO DI COMBUSTIBILE	POTENZA NOMINALE	PERIODICITA' CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Liquido o solido	10 <p<100< td=""><td>ogni 2 anni</td></p<100<>	ogni 2 anni
	P>= 100	1 volta all'anno
Gas, metano o GPL	10 <p<100< td=""><td>ogni 4 anni</td></p<100<>	ogni 4 anni
	P>= 100	ogni 2 anni

Prima del DPR 74/2013

Dopo il DPR 74/2013

Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore	12 <p<100< td=""><td>ogni 4 anni</td></p<100<>	ogni 4 anni
	ad azionamento elettrico	P>= 100	ogni 2anni
	P.d.C a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P>= 12	ogni 4 anni
	P.d.C ad assorbimento alimentate con energia termica	P>= 12	ogni 2anni

Novità introdotta dal DPR 74/2013

Allegato A – Periodicità dei controlli

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	CADENZA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	ogni 4 anni
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel < 50	ogni 4 anni
	Unità cogenerative	Pel >= 50	ogni 2 anni

Novità introdotta dal DPR 74/2013

Criticità per lo svolgimento dei controlli

- Il modello di "Libretto di impianto", unico libretto che sostituirà gli attuali
 Libretti di Impianto e di Centrale
- Il modello "Rapporto di efficienza energetica", che sostituirà gli Allegati F e G del D.Lgs. 192/05 tenendo conto dell'ampliamento del campo di applicazione dei controlli, previsto dal D.P.R. 74/13 e che sarà proposto in 4 diverse versioni:

```
    - Tipo 1 (gruppi termici),
    - Tipo 2 (gruppi frigo)
    - Tipo 3 (teleriscaldamento)
    - Tipo 4 (cogenerazione)

    ✓ ex Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e sm.i
    → NOVITÀ
    - Tipo 4 (cogenerazione)
    ✓ NOVITÀ
```

ad oggi NON sono ancora stati pubblicati!

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

- Le ispezioni si effettuano su
 - a) impianti di climatizzazione invernale con $P \ge 10 \text{ kW}$
 - b) Impianti di climatizzazione estiva di $P \ge 12$ kW.
- L'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per
 - a) gli impianti di climatizzazione invernale con 10 kW < P < 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e
 - b) per gli impianti di climatizzazione estiva di 12 < P < 100 kW

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono **programmate in base ai seguenti criteri e priorità**:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità > a 15 anni;
- c)impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con P termica utile nominale > a 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 2 anni;
- d)impianti dotati di macchine frigorifere con P termica utile nominale > ai 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 4 anni;

Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

....

- e) impianti dotati di generatori a gas con P termica utile nominale > a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con P utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni 4 anni;
- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

Tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a)individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e il loro controllo, anche:

- 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
- 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

.

- b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto (ALLEGATO C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

- Le Regioni e le Province autonome provvedono a:
- a) istituire un **catasto territoriale degli impianti termici**, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi,
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Art. 11 Sanzioni

Vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 commi 5 e 6 del Dlgs 192/2005 (sostituto dall'art. 12 della L.90 del 2013)

 a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione



sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro

Art. 11 Sanzioni

Vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 commi 5 e 6 del Dlgs 192/2005 (sostituto dall'art. 12 della L.90 del 2013)

 a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.



sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 12 Abrogazioni

- E' abrogato l'articolo 5 del DPR n. 59/2009.
- Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del DPR 412/1993:
 - a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) articolo 9;
 - c) articolo 10;
 - d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17

DPR 74/2013

- ✓ Allegato C Requisiti
- ✓ Art. 3 Valori max T
- ✓ Art. 4 Limiti esercizio
- ✓ Art. 5 Facoltà Comuni
- ✓ Art. 6, 7, 8 Criteri e Controlli

Art. 13 Copertura finanziaria


Il DPR 74/2013 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




In attesa del decreto del MISE che definirà i nuovi modelli di Libretto di Impianto e di Rapporti di efficienza energetica, l'A.R. ha organizzato 2 incontri con gli Enti locali competenti agli accertamenti ed alle ispezioni ai sensi della L.R. 19/2012 e smi, con le Società da essi delegate e con ARES.

Provincia di Gorizia
Provincia di Pordenone
Provincia di Trieste
Provincia di Udine

Comune di Udine
Comune di Pordenone
Comune di Trieste





ESATTO S.P.A.



Tra i principali argomenti trattati è emerso quello relativo alla costituzione del **Catasto territoriale degli Impianti termici**



L.R. 19/2012 art. 25

In attuazione di quanto previsto all' art. 9 c. 3 del Dlgs 192/2005 e smi, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici.



Catasto che dovrà essere strutturato in modo da favorire **l'interconnessione** con il catasto degli APE



La L.R. 19/2012 art. 24 (Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA)

Al fine di **garantire condizioni omogenee** agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al Dlgs 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.



Azioni previste in Regione

in attesa dell'Emanazione del Decreto MISE di cui all'art, 7 c, 6 del DPR 74/2013...

- •E' In fase di valutazione la definizione di indirizzi «provvisori» attraverso una DGR
- •Prosecuzione incontri con gli EELL e le Società delegate
- •Modifica della L.R. 19/2012 per recepire il DPR 74/2013
- •Abrogazione del «Regolamento tipo per l'esercizio del controllo degli impianti termici da parte degli enti competenti» emanato con DGR n. 2921 del 28/08/2002
- Definizione di un nuovo regolamento



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Paola Zuodar Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Energia